



## REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (in breve "COA") e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova (in breve "ODCEC") intendono predisporre un elenco di professionisti motivati ad assumere l'incarico di curatore dell'eredità giacente in ambito civile, da mettere a disposizione degli Uffici giudiziari di competenza.

La funzione di curatore dell'eredità giacente (brev. CEG) implica l'adempimento di incombenze che richiedono particolari competenze giuridiche e professionali.

Nell'obiettivo di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA e l'ODCEC di Padova ritengono indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

### **Art. 1. - Elenco dei CEG in ambito civile**

L'Elenco dei CEG è l'elenco di coloro che hanno una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di curatore di eredità giacenti e di eredità rilasciate.

### **Art. 2. - Iscrizione all'Elenco**

La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la Segreteria degli ordini di appartenenza a mezzo pec all'indirizzo [info@odcecpd.legalmail.it](mailto:info@odcecpd.legalmail.it) o [ordine@ordineavvocatipadova.it](mailto:ordine@ordineavvocatipadova.it) utilizzando l'apposito modello reperibile sui rispettivi siti.

La domanda di iscrizione può essere presentata:

a) da coloro che dimostrino di avere frequentato proficuamente un Corso di Formazione per Curatore dell'Eredità Giacente, organizzato da un'associazione forense o da altri enti (COA, ODCEC, CNF, università, enti privati, ed equipollenti), di durata non inferiore a 9 ore.

b) da coloro che abbiano assunto almeno 5 incarichi come CEG nei precedenti 5 anni.

I requisiti sopra indicati si intendono alternativi.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Padova o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli



Esperti Contabili di Padova;

2. aver maturato un'anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi di almeno cinque anni;
3. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
4. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
5. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione ai rispettivi albi e cassa di previdenza;
6. essere in regola con la formazione continua.
7. Per la permanenza nell'elenco è necessario che il professionista iscritto consegua almeno 3 crediti di aggiornamento permanente nella specifica materia per ciascun anno solare.

### **Art. 3 - Cancellazione ed esclusione dall'Elenco**

Il professionista è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 2 e se non adempie all'obbligo di aggiornamento ivi previsto.

L'iscrizione viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo.

I rispettivi Consigli degli Ordini possono disporre l'esclusione dell'iscritto dall'elenco qualora, previa sua convocazione, rilevi l'inadempimento, oltre che degli obblighi previsti dal presente regolamento, anche degli obblighi previsti dal rispettivo codice deontologico.

### **Art. 4 - La tenuta dell'Elenco**

L'Elenco riporta l'indirizzo (postale e di posta elettronica ordinaria e certificata) ed i recapiti telefonici dei professionisti.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Padova e in quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dei rispettivi ordini, che possono delegare a tale fine le rispettive commissioni competenti, che, coordinandosi tra di loro nella redazione di un unico Elenco ne cureranno il deposito presso il Presidente del Tribunale di Padova.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è annuale; **entro il 31 dicembre di ciascun anno gli iscritti provvederanno ad inoltrare al**



# Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Consiglio dell'Ordine di propria competenza, a mezzo pec, una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale daranno atto della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di aggiornamento ivi indicato. In mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione inviata entro il termine di cui sopra, l'iscrizione si considererà decaduta con conseguente cancellazione del nominativo dall'elenco.

La Presidente

Dot.ssa Chiara Marchetto

